

Roma, 17-03-2016

CONGEDO PARENTALE FINO ALL'ETA' DI 12 ANNI

Il D.Lgs. 80/2015 (entrato in vigore il 25 giugno 2015), "Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro", in attuazione della legge delega 183/2014, ha introdotto modifiche di rilievo rispetto al congedo parentale.

In base alla nuova disciplina:

- Si innalza da 8 a 12 anni l'età entro la quale può essere fruito il congedo parentale dei genitori
- Il congedo può essere fruito giornalmente oppure su base oraria

In generale, per ogni figlio nei primi suoi 12 anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro entro il limite complessivo di 10 mesi, elevato a 11 mesi quando sia il padre a fruire dei congedi per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi.

Per esercitare il diritto al congedo parentale, il genitore, salvo casi di oggettiva impossibilità, deve preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri previsti dai contratti collettivi e, in ogni caso, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni, indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo. Nel caso di fruizione oraria del congedo, in base alla disciplina di legge, il genitore ha l'obbligo di comunicare al datore di lavoro la fruizione del congedo parentale con due giorni di preavviso,

In alternativa al congedo parentale, anche residuo, il genitore può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con una riduzione d'orario non superiore al 50%. (comma 7 art.8 del Dlgs. 81/2015)

Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro 15 giorni dalla richiesta.

L'innalzamento da 8 a 12 anni del limite di età del figlio modifica altre disposizioni in materia di congedi parentali; in particolare:

- per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata, la lavoratrice madre o in alternativa il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata per un periodo massimo non superiore a tre anni.
- il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro 12 anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
- Per tutto il periodo di congedo parentale prolungato è riconosciuta un'indennità pari al 30% della retribuzione.
- Fino al sesto anno di vita del bambino, alla lavoratrice o al lavoratore è dovuta una indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi.
- Per i periodi di congedo parentale fruiti dal sesto fino all'ottavo anno del bambino e per i periodi ulteriori rispetto ai primi sei mesi tra entrambi i genitori, l'indennità è riconosciuta soltanto nel caso in cui il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione.
-

La Segreteria Nazionale